

Quesito: Ancora sul regime dei Contribuenti Minimi e Marginali nella finanziaria 2008

Publicato il 27 Dicembre 2007 di ascomprocida
a cura di [Giorgio Di Dio](#) - isola di Procida.

Rispondo cumulativamente ad alcuni quesiti.

QUESITO N. 1

Buongiorno

penso che io aderirò al nuovo regime fiscale per i marginali

ma la domanda che pongo è questa:

Quando compilo la fattura devo comunque considerare la R.A. oppure viene tolta l'IVA, la rivalsa INPS e LA RA? es. di fattura normale.

corrispettivo 100

riv prev 4

tot 104

iva 20.80

tot fatt 124.8

-ra 20.8

tot 104

Voglio dire se non mi viene più applicata la ra e devo versare io il 20% significherà alzare il corrispettivo.

Grazie

TINO

QUESITO N. 2

Salve,

ammettiamo il caso che io non abbia costi, questo regime mi permette di guadagnare quancolsa in più rispetto a prima?

E per quanto riguarda l'IVA, la inserisco lo stesso in fattura e per me diventa imponibile oppure non la devo più considerare.

Per favore mi fa un esempio di fatturazione su un compenso di 1.000,00?

Grazie LAURA.

QUESITO N. 3

Buonasera.

Da quanto ho letto con la circolare n.73 dell'Agenzia delle Entrate non riesco a capire se i professionisti che applicano il nuovo regime devono continuare ad applicare la ritenuta d'acconto sulle fatture emesse.

Io credo che essendo soggetti ad un'imposta sostitutiva e non all'Irpef non debbano più applicare la ritenuta. Grazie

per le risposte.

ERIKA

Erika ha ragione. Né la legge né la circolare escludono espressamente gli aderenti al nuovo regime dall'applicazione della ritenuta d'acconto e mi sembra davvero imperdonabile che l'Agenzia abbia chiarito cose che erano già chiare senza dare alcuna risposta ad un quesito che si pongono tutti.

Personalmente ritengo, però, che, trattandosi di redditi d'impresa e di lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef e, quindi non devono essere soggetti a ritenuta. Ovviamente, poiché la ritenuta viene applicata da chi paga il compenso è ovvio che i contribuenti interessati debbano rilasciare al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda il quesito di **Timo** ritengo che non debbano cambiare le regole previdenziali per cui la rivalsa del 4%, c'è sempre. **Timo** non ha chiarito, però, se è un professionista iscritto alla cassa, oppure un professionista senza cassa e iscritto al regime inps sostitutivo.

Se è un professionista iscritto alla cassa l'esempio di fattura che ha fatto non è corretto. Infatti dovrebbe essere:

Corrispettivo	100,00
Ritenuta previdenziale	4,00
Imponibile	104,00
IVA	20,80
Totale	124,80
Ritenuta di acconto	20,00
Netto	104,80

Se è un professionista non iscritto alla cassa allora il suo esempio è corretto. La differenza è che nel primo caso la ritenuta previdenziale non concorre all'imponibile IRPEF e non è soggetta a ritenuta di acconto, mentre nel secondo caso concorre all'imponibile irpef ed è soggetta a ritenuta di acconto. In entrambi i casi ritenuta di acconto è solo un'anticipazione di imposta che viene poi conguagliata nel modello unico e, assodata la differenza di imponibile null'altro cambia.

Nel nuovo regime io credo che l'imposta sostitutiva del 20% si applichi su 100 nel caso di professionisti con cassa e su 104 nel caso di professionisti senza cassa. Alla fine rimane la stessa differenza di imponibile.

Sul quesito di **Laura**, per quanto riguarda l'IVA in fattura la circolare 73/E ha già risposto, specificando che sulla fattura bisogna indicare

operazione effettuata ai sensi dell'art.1 comma 100 della legge finanziaria per il 2008.

Per quanto riguarda l'esempio di fattura, nel caso di ricavi avremo solo i 1.000,00 euro, mentre nel caso di compensi avremo 1.000,00 più la ritenuta previdenziale. Su ogni fattura dovrà essere indicata la dicitura di cui sopra.

Si tenga presente che nel nuovo regime, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, si applica sempre il principio di cassa.

Per quanto riguarda la convenienza del nuovo regime bisogna valutare caso per caso, ma generalmente è conveniente. Ci sono dei casi, però, in cui non conviene, come quando si è in presenza di redditi molto bassi con un forte carico familiare.

In questo caso le detrazioni per familiare a carico ammortizzano completamente l'imposta, mentre scegliendo il nuovo regime si va a pagare, comunque, il 20%.

Proviamo comunque a fare un esempio senza considerare i carichi familiari. Se consideriamo ricavi o compensi per 25.000,00 e costi per 2.000,00 euro avremo:

	Regime Normale	Nuovo Regime
Compensi	25.000,00	25.000,00
Costi	2.000,00	2.400,00 (l'IVA si aggiunge al costo)
Imponibile	23.000,00	22.600,00
INPS deducibile	1.700,00	1.700,00
Imponibile	21.300,00	20.900,00
IRPEF o imp.sostitutiva	5.151,00	4.180,00
Detrazione spettante	741,00	
Imposta netta dovuta	4.410,00	4.180,00
Addizionali	320,00	
Totale Imposte	4.730,00	4.180,00

Risparmio fiscale: 550,00

(per semplificare non sono state considerate l'IVA e l'IRAP).

Come si vede, generalmente il nuovo regime è conveniente già dal punto di vista finanziario, senza considerare poi, il non assoggettamento agli studi di settore e la semplificazione degli adempimenti.